



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 7 maggio 2026;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n.

149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Vista l'ordinanza n. 30/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo di attribuzione delle funzioni di controllo sulle relazioni di fine mandato;

Vista l'ordinanza del 4 maggio 2026, n. 11, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Arezzo (AR) figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale in data 24 e 25 maggio 2026, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026.

Al riguardo, in data 24 marzo 2026, l'Ente trasmetteva a questa Sezione la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 19 marzo 2026 e certificata dall'Organo di revisione nelle date del 23 e 24 marzo 2026.

Con nota *prot.* n. 1617/2026, il Comune precisava altresì che la relazione *de qua* era stata pubblicata sul portale istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, in data 24 marzo 2026.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del

servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.1. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

Come disposto dal più volte citato art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a)* sistema ed esiti dei controlli interni; *b)* eventuali rilievi della Corte dei conti; *c)* azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d)* situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e)* azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f)* quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione

di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG citata, l'esame delle relazioni di fine mandato "*deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica*".

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha

prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.2. Al fine di rendere cogenti le predette disposizioni, il legislatore ha previsto, al comma 6 del citato art. 4, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELIC, hanno ulteriormente precisato che dal tenore letterale della normativa testé citata emerge con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; difatti, è solo la pubblicazione che dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di "controllo diffuso" da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici.

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha inoltre precisato come *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"*.

2. Vertendosi in un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il Comune di

Arezzo rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

L'individuazione di tale data riveste dunque un preminente rilievo, rappresentando il momento da cui prende avvio l'intero procedimento disciplinato dalla legge. Sotto un profilo teleologico, essa informa anche il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011, da ritenersi funzionale a garantire che la relazione di fine mandato sia portata a conoscenza degli elettori in tempo utile per l'esercizio del diritto di voto.

Questa Corte osserva come, nel corso degli ultimi anni, il criterio impiegato per l'individuazione del *dies a quo* per gli adempimenti ex art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 sia stato oggetto del susseguirsi di diversi formanti giurisprudenziali.

Un primo orientamento seguito dalla totalità delle Sezioni regionali di controllo ha preso le mosse dalla deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG adottata dalla Sezione delle Autonomie. Con tale pronuncia, resa nell'esercizio della funzione nomofilattica, veniva osservato che esigenze di certezza e omogeneità escludono la possibilità di far riferimento all'effettivo insediamento, all'esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione dalla carica. Formalmente, per le Amministrazioni comunali, il mandato deve ritenersi decorrere dalla data delle elezioni (cfr. art. 1, comma 2, L. 7 giugno 1991, n.182), con una durata per un periodo di cinque anni (cfr. artt. 38, commi 1 e 51, D. Lgs. n. 267/2000). In linea con i principi enunciati nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG, l'orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo deponeva nel senso di calcolare il predetto termine a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con decreto del Ministro dell'Interno (cfr. *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 7/2020/VSG e n. 8/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 200/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 45/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazioni n. 82/2015/VSG e n. 83/2015/VSG; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 44/2015/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 531/2014/VSG).

In questo consolidato assetto, nell'intento dichiarato di contenere la diffusione del

contagio da COVID-19, si era inserita la normativa emergenziale che aveva dettato regole specifiche per la tornata elettorale 2021. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. n. 25 del 2021, in continuità con quanto disposto per le elezioni amministrative del 2020, statuiva che *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021”*. L'effetto della richiamata disposizione sull'iter temporale che scandisce gli obblighi in tema di relazioni di fine mandato era stato scrutinato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione con sentenza n. 5/2021/EL, avente ad oggetto l'omologa previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020. In tale sede era stato affermato che *“L'art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha (omissis) spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. (omissis) Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario”*. Nella parte motiva della sentenza testé citata le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione avevano altresì ripercorso la normativa “ordinaria” in materia, precisando che l'art. 51 del TUEL e l'art. 1 della l. n. 182 del 1991 tengono ben distinte la data delle nuove elezioni e quella di scadenza fisiologica del mandato; sicché, il termine a ritroso dei 60 giorni deve decorrere dalla data di scadenza del mandato e non dalla data delle nuove elezioni. Tale criterio venne confermato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 13/2022/EL. All'indomani della richiamata pronuncia, la giurisprudenza contabile delle Sezioni regionali di controllo si era orientata, in via pressoché uniforme, in tal senso, venendosi così a consolidare un orientamento che ha costituito il “nuovo” criterio guida per gli adempimenti delle Amministrazioni locali in tema di relazioni di fine mandato (cfr., *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazioni n. 55/2021/VSG e n. 188/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 49/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 33/2021/VSG, Sezione regionale controllo per la Toscana deliberazione n. 43/2021/VSG).

Il quadro testé esposto è stato ulteriormente inciso dalla circostanza che, nella tornata elettorale del 2023, a differenza di quella precedente, le elezioni erano state fissate, ai

sensi dell'art. 1, c. 1, l. n. 182 del 1991, in data antecedente al compimento dei cinque anni dall'inizio del mandato. Tale stato degli atti aveva richiesto un nuovo intervento della Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine all'individuazione del *dies a quo*; con deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: «*nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni*». Più in dettaglio, la Sezione delle Autonomie aveva ritenuto che “(omissis) *In tali ipotesi considerare come dies a quo il compimento del termine quinquennale dallo svolgimento delle precedenti elezioni comporta, a seconda dei casi concreti, la compressione più o meno ampia del periodo di riflessione sull'operato dell'amministrazione uscente, essendo possibile che la relazione di fine mandato venga pubblicata a ridosso delle elezioni o, addirittura, dopo la scadenza delle stesse. È, pertanto, evidente come, in questo caso, il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni che, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991) la data di inizio del mandato successivo. Tale interpretazione, al di là del suo valore teleologico, ponendosi in sintonia con la ratio della disciplina, appare in ogni caso conforme alla formulazione letterale della norma. Per quanto riguarda l'aspetto letterale, infatti, occorre evidenziare che, nel caso in cui le nuove elezioni siano fissate prima del decorso dei cinque anni, il mandato non ha normalmente tale durata, ma, come visto, per effetto dell'operare della disciplina elettorale, termina prima (omissis). In quest'ottica, ex ante, l'unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni. Da tale data, infatti, l'amministrazione in scadenza potrebbe terminare il proprio mandato, salva la possibilità di ulteriori vicende, variabili da caso a caso (quali la proclamazione degli eletti od il ballottaggio). Per cui, richiamandosi le predette esigenze di certezza ed omogeneità, deve essere presa come punto di partenza per il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione la data fissata per le nuove elezioni” (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG).*

La complessa ricostruzione giurisprudenziale esposta si è in tempi piuttosto recenti arricchita di un ulteriore tassello interpretativo dettato dalla necessità di individuare con certezza l'individuazione del *dies a quo* per l'effettuazione degli adempimenti con riguardo alle fattispecie in cui intercorrano più di cinque anni dalla proclamazione

degli eletti alla data delle elezioni. Nel caso di specie, questa circostanza si è verificata per un fattore emergenziale; come noto, il d.l. n. 26 del 2020 aveva, in conseguenza della emergenza Covid-19, spostato la data delle elezioni dal periodo “ordinario” (15 aprile - 15 giugno) a un periodo successivo (15 settembre - 15 dicembre). La data imposta per la tornata elettorale del 2020 aveva fatto sì che le elezioni successive, ove regolarmente portato a termine il mandato, avvenissero nell’anno successivo alla scadenza del mandato medesimo, come da previsione dell’art. 1, legge n. 182 del 1991. Di tenore analogo alla disposizione citata è la previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. n. 25 del 2021 che, per la tornata elettorale del 2021, sempre per ragioni connesse alla crisi epidemiologica, ha previsto che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali si tenessero tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/2025/QMIG, al di là della ipotesi emergenziale, possono esserci ulteriori casi in cui il mandato elettorale scade nel secondo semestre dell’anno e le nuove elezioni, in ossequio al richiamato art. 1 della l. n. 182 del 1991, hanno luogo nel turno elettorale ordinario dell’anno successivo (*i.e.*, a distanza di oltre cinque anni da quelle precedenti).

La questione del computo del *dies a quo* in tali fattispecie non è disciplinata a livello normativo.

Nel precipuo intento di colmare la *lacuna legis* la Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/2025/QMIG, ha ritenuto che, sebbene il Sindaco resti in carica cinque anni ex art. 51, c. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 non possa sottacersi che egli eserciti le sue funzioni sicuramente fino al decreto di indizione dei comizi elettorali.

Pertanto, in caso di elezioni “tardive”, ove la disposizione di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2011 venisse applicata in senso letterale, esulerebbe dalla portata della relazione una parte potenzialmente significativa delle principali attività normative e amministrative che, pur non svolta a stretto rigore durante il mandato (*i.e.*, durante il quinquennio decorrente dalla proclamazione del Sindaco/Presidente di Provincia eletto), potrebbe essere di rilevanza per i consociati (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/2025/QMIG).

Alla luce delle considerazioni che precedono e in omaggio a un’interpretazione delle norme tesa a valorizzare il ruolo sostanziale della relazione di fine mandato nel solco di quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie nella pronuncia n.

15/2023/QMIG, è stato enunciato, con obbligo conformativo ex art. 6, c. 4, del d.l. n. 174 del 2012, il seguente principio di diritto: «*Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato*» (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/2025/QMIG).

Tanto premesso, considerato che il mandato del Sindaco è iniziato in data 6 ottobre 2020 e che la fattispecie all'odierno esame è analoga alla questione deferita alla Sezione delle Autonomie, questa Corte, nel conformarsi al principio di diritto testé riportato, ritiene che il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato debba essere computato nei sessanta giorni antecedenti la data delle elezioni, fissate per il 24 e 25 maggio 2026.

Sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che il Comune di Arezzo ha ottemperato agli adempimenti di redazione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo quanto prescritto dall'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011.

Difatti, la stessa - redatta secondo lo schema tipo approvato con il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 - è stata sottoscritta dal Sindaco in data 19 marzo 2026 e certificata dai componenti dell'Organo di revisione nelle date del 23 e 24 marzo 2026, nei termini di legge; la relazione risulta pubblicata sul portale istituzionale in data 24 marzo 2026, come comunicato con nota del 10 aprile 2026, prot. n. 1617, con l'indicazione della data di avvenuta trasmissione della stessa a questa Sezione (*i.e.*, 24 marzo 2026).

La Sezione rileva inoltre che il contenuto della relazione risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante il mandato, al sistema ed esiti dei controlli interni, agli organismi partecipati, alla situazione finanziaria e patrimoniale, alla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale, ai rilievi della Corte dei conti nonché alle azioni intraprese per contenere la spesa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

DELIBERA

- di dare atto del rispetto dei termini di redazione, sottoscrizione, certificazione da parte dell'Organo di revisione, trasmissione a questa Sezione, pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Arezzo;
- di dare atto che il contenuto della relazione di fine mandato riflette la struttura prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, come trasposta nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Arezzo.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Il Relatore

Anna Peta

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2026.

Il Funzionario preposto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)